

Offerta pubblica di sottoscrizione di
LAVORO & RISPARMIO
prodotto finanziario di
capitalizzazione
(Codice Prodotto CF90T - TFR)

Il presente Prospetto
Informativo completo si
compone delle seguenti
parti:

- Scheda Sintetica
- Parte I - Informazioni
sull'investimento e sulle
coperture assicurative
- Parte II - Illustrazione dei
dati storici di rischio-
rendimento e costi effettivi
dell'investimento
- Parte III - Altre informazioni
- Condizioni Contrattuali



L'Offerta di cui al presente Prospetto è stata depositata in CONSOB in data 19 marzo 2008 ed è valida dal 1° aprile 2008.

Il Prospetto Informativo è volto ad illustrare all'Investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

La Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo devono essere consegnate all'Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione del modulo di Proposta.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto Informativo che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'Investitore-contraente.

UBI  **Assicurazioni Vita**

Il Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Data ultimo aggiornamento: 10 marzo 2008

PAGINA VUOTA

La presente Scheda Sintetica è stata depositata in CONSOB il 19 marzo 2008 ed è valida a partire dal 1° aprile 2008.

SCHEDA SINTETICA

Scheda Sintetica relativa a **LAVORO & RISPARMIO**, prodotto finanziario di capitalizzazione offerto da UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa di Assicurazione appartenente al Gruppo UBI Banca.

La presente Scheda Sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO					
Struttura	<p>L'operazione di capitalizzazione opera in applicazione ad apposita Convenzione che il datore di lavoro (che assume la figura di Investitore-contraente) stipula con l'Impresa di Assicurazione per i propri dipendenti, ciascuno dei quali all'interno della Collettiva assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.</p> <p>Il prodotto consente, mediante il versamento di un piano programmato di Premi Unici Ricorrenti integrabile con Versamenti Aggiuntivi facoltativi, di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata cui il Contratto è collegato. La determinazione di tale rendimento avviene una volta l'anno. Tale rendimento non può in ogni caso essere inferiore al rendimento minimo del 2,0%, garantito per tutta la Durata del Contratto.</p>				
L'INVESTIMENTO FINANZIARIO					
Durata	<p>La Convenzione ha una Durata fissata in 10 anni; alla sua Scadenza verrà tacitamente rinnovata per periodi di ugual Durata.</p> <p>La Durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazioni d'anno) intercorrente fra la singola Decorrenza, coincidente con la data di ingresso in Convenzione del dipendente riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la quiescenza del dipendente (convenzionalmente fissata al compimento di 65 anni per i maschi e di 60 anni per le femmine); la Durata non potrà comunque essere inferiore a 5 anni.</p> <p>Per i dipendenti che dovessero rimanere in polizza oltre la data prevista, il Capitale rivalutato a Scadenza verrà posto in Differimento automatico di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto di lavoro.</p>				
Premio	<p>Il Contratto prevede il versamento da parte dell'Investitore-contraente di un Piano programmato di Premi Unici Ricorrenti per ciascun dipendente inserito in Collettiva per ogni anno di durata. È facoltà dell'Investitore-contraente effettuare dei Versamenti Aggiuntivi. I Premi versati, al netto dei costi, sono investiti in una Gestione Interna Separata e costituiscono il <i>Capitale Investito</i>.</p> <p>Il Premio Unico Ricorrente e i Versamenti Aggiuntivi sono così scomposti:</p> <table><tbody><tr><td>– Capitale Investito</td><td>95,00%</td></tr><tr><td>– Costi di Caricamento</td><td>5,00%</td></tr></tbody></table>	– Capitale Investito	95,00%	– Costi di Caricamento	5,00%
– Capitale Investito	95,00%				
– Costi di Caricamento	5,00%				

Rivalutazione del Capitale Investito	<p>La misura della rivalutazione del Capitale Investito è determinata dalla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> – del tasso di rendimento minimo garantito, pari al 2,00% annuo, e; – dell'eccedenza, rispetto a tale tasso minimo, del valore pari al 90% (<i>aliquota di retrocessione</i>) del rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata. Nel caso in cui la percentuale trattenuta dalla Società, pari al 10% del rendimento della Gestione, sia inferiore all'1%, la Società tratterrà quest'ultima percentuale (<i>tasso minimo trattenuto</i>). <p>La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente; tutte le posizioni all'interno della Collettiva vengono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Ogni rivalutazione annuale attribuita al Contratto resta definitivamente acquisita per cui il <i>Capitale maturato</i> di anno in anno non può decrescere.</p>
Gestione Interna Separata	<p>La Gestione Interna Separata è la Gestione "Armonium", denominata in Euro. La finalità della Gestione Interna Separata "Armonium" è la rivalutazione periodica delle prestazioni e la garanzia di una misura minima di rivalutazione, contenendo i rischi connessi all'andamento dei mercati finanziari. A tale scopo il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con grado di affidabilità elevato, denominati in Euro.</p>
Garanzie	<p>Il Contratto prevede la garanzia di rendimento minimo del 2,00% su base annua, riconosciuta per tutta la Durata contrattuale.</p>
IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO	
Rimborso del capitale per quiescenza (Rimborso a Scadenza)	<p>Per ogni posizione individuale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, la Società corrisponderà il Capitale maturato derivante dalla rivalutazione annua del Capitale Investito, ottenuta in funzione del rendimento della Gestione Interna Separata cui il Contratto è collegato.</p>
Rimborso del Capitale prima della Scadenza in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro	<p>Per ogni posizione individuale, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per morte o per qualsiasi altra causa, la Società corrisponderà un importo pari alla Riserva Matematica accantonata a tale data, così come meglio specificato al punto 5.2 della successiva Parte I.</p>

Rimborso del capitale prima della Scadenza per riscatto o per anticipazione	<p>Trascorso almeno un anno dalla Decorrenza di una posizione individuale o dalla Decorrenza del Contratto è facoltà dell'Investitore-contraente di richiedere, rispettivamente, la risoluzione della posizione stessa o dell'intero Contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato. Il valore di riscatto è pari al Capitale maturato alla data di richiesta del riscatto stesso.</p> <p>Nel caso in cui vengano riscattate tutte le posizioni individuali, il Contratto si risolve definitivamente.</p> <p>In caso di riscatto nei primi anni di Durata del Contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al Capitale Investito.</p> <p>Nel caso di anticipazione di una parte del Trattamento di Fine Rapporto, concessa dall'Investitore-contraente in base a quanto stabilito dall'art. 2120 del Codice Civile ad un dipendente inserito in Collettiva, la Società liquida su richiesta dell'Investitore-contraente stesso, un riscatto parziale della posizione individuale secondo quanto riportato al punto 6 della Parte I.</p>
Opzioni	<p>Non sono previste opzioni.</p>
I COSTI DEL CONTRATTO	
Spese di emissione	<p>La Società non applica alcuna spesa per l'emissione del Contratto.</p>
Costi di caricamento	<p>I costi di caricamento gravanti sul Premio versato sono pari al 5,00%.</p>
Costi di gestione dell'investimento finanziario	<p>I costi di gestione dell'investimento finanziario prevedono una commissione annua pari all'1,00%, applicata mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata (tasso minimo trattenuto), e una ulteriore eventuale commissione di performance, determinata incrementando il tasso minimo trattenuto dello 0,10% per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il 10,0% (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale).</p>
Altri costi	<p>La Società preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Interna Separata "Armonium", riconducibili alle spese specifiche degli investimenti e alle attività di certificazione, pari, per il periodo di osservazione 1/1/2007-31/12/2007, allo 0,000% della giacenza media delle attività in portafoglio.</p>

IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del Capitale Investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'Investitore-contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa, in quanto calcolato su livelli prefissati di Premio e Durate investiti nella Gestione Interna Separata di seguito rappresentata. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 4,60% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Premio Unico Ricorrente (Euro)	€ 1.200,00	Premio Unico Ricorrente (Euro)	€ 3.000,00
Durata	Costo Percentuale Medio Annuo	Durata	Costo Percentuale Medio Annuo
1	6,18%	1	6,18%
2	4,47%	2	4,47%
5	2,73%	5	2,73%
10	1,92%	10	1,92%
25	1,36%	25	1,36%

Indicatore sintetico di costo annuo

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Revoca della Proposta

Nella fase che precede la conclusione del Contratto il Proponente ha sempre facoltà di revocare la Proposta mediante lettera raccomandata A/R inviata alla Società. Le somme eventualmente pagate dall'Investitore-contraente devono essere restituite dalla Società entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della revoca.

Recesso dal Contratto

L'Investitore-contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R inviata alla Società.

Per maggiori precisazioni si rinvia alla Sez. D) par. 10.3 della Parte I del Prospetto.

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

La presente Parte I è stata depositata in CONSOB il 19 marzo 2008 ed è valida a partire dal 1° aprile 2008.

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Di seguito sono riportate le principali informazioni riguardanti l'Impresa di Assicurazione.

Denominazione e forma giuridica: UBI Assicurazioni Vita S.p.A., soggetta alla direzione e al coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A..

Nazionalità: italiana.

Gruppo di appartenenza: Gruppo UBI Banca.

Indirizzo della sede legale e della direzione generale: P.le F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano.

Si rinvia alla Parte III, Sezione A, Par. 1 "L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA" del Prospetto Informativo per informazioni più dettagliate.

2. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione D, par. 7 del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

3. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

3.1 Caratteristiche del Contratto

Il presente Contratto consente all'Investitore-contraente, mediante il versamento di un Piano programmato di Premi Unici Ricorrenti rateizzabili, integrabile con Versamenti Aggiuntivi facoltativi, di provvedere al progressivo accantonamento delle somme dovute ai propri dipendenti a titolo di TFR. La finalità viene realizzata mediante un piano di accumulo estremamente flessibile e con l'accrescimento delle prestazioni in base ad un tasso determinato in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata "Armonium", con un tasso minimo comunque garantito dalla Società per tutta la Durata contrattuale pari al 2%.

Il presente Contratto opera in applicazione ad apposita Convenzione che il datore di lavoro (il quale assume la figura di Investitore-contraente) stipula con la Società. Ciascun dipendente dell'Investitore-contraente, all'interno della Collettiva, assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.

L'Investitore-contraente ha la facoltà di inserire in Contratto tutti i dipendenti alla data di stipula della Convenzione e successivamente quelli di futura assunzione.

3.2 Durata del Contratto

La Convenzione ha una durata fissata in 10 anni dalla data di Decorrenza indicata in Polizza; alla sua Scadenza verrà tacitamente rinnovata ogni volta per periodi di ugual durata, salvo disdetta avanzata da una delle Parti, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 3 mesi.

La Durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la singola Decorrenza, coincidente con la data di ingresso in Convenzione del dipendente, riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la quiescenza del dipendente stesso (convenzionalmente fissata al compimento di 65 anni per i maschi e 60 anni per le femmine); comunque la Durata non potrà essere inferiore a 5 anni.

Ogni prestazione derivante da Premi Unici successivi al primo avrà una Durata fissata in progressiva diminuzione tale da comportare un'unica data di Scadenza.

Per i dipendenti che dovessero rimanere in polizza oltre la data prevista, il Capitale maturato a Scadenza verrà posto in differimento automatico di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto di lavoro, alle medesime condizioni di rivalutazione applicate nel periodo di Durata originaria e con facoltà per l'Investitore-contraente di versare in tale periodo ulteriori Premi.

3.3 Versamento dei Premi

L'Investitore-contraente versa per ciascun dipendente inserito in Collettiva un Premio Unico Ricorrente per ogni anno di Durata.

L'importo dei Premi Unici Ricorrenti da versare annualmente per ciascun dipendente viene fissato dall'Investitore-contraente e potrà essere modificato ad ogni ricorrenza di polizza, con preavviso di almeno 60 giorni.

I Premi Unici Ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale o trimestrale.

È altresì facoltà dell'Investitore-contraente sospendere il pagamento dei Premi in qualsiasi momento mantenendo in vigore per ciascuna posizione i Capitali già acquisiti con i Premi versati, che continueranno a godere delle rivalutazioni annuali fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'Investitore-contraente può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione del Contratto sospeso scegliendo se versare o non versare i Premi arretrati. In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del Premio e da tale data i relativi Capitali acquisiti verranno rivalutati ad ogni successiva ricorrenza prevista per la rivalutazione annuale di Polizza.

L'Investitore-contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della Durata contrattuale ha la facoltà di effettuare, con riferimento a ciascun dipendente, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in un'unica soluzione con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

I Premi versati, al netto dei costi di caricamento, sono investiti in una Gestione Interna Separata e costituiscono il *Capitale Investito*. La Società preleva dai Premi versati i costi di caricamento che pertanto non concorrono a formare il Capitale Investito.

Di seguito si riporta la scomposizione del Premio Unico Ricorrente versato e dei Versamenti Aggiuntivi:

– Capitale Investito	95,00%
– costi di caricamento	5,00%

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il prodotto garantisce il rimborso di un Capitale maturato a Scadenza pari al Capitale Investito rivalutato periodicamente in funzione del tasso di rendimento minimo garantito e dell'eccedenza rispetto a tale minimo determinata dal rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata, al netto della percentuale trattenuta dalla Società.

Concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione Interna Separata le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa solo se effettivamente realizzati sulle attività che compongono la Gestione. Ciò in quanto le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Società sono valutate al prezzo di iscrizione nella Gestione Interna Separata.

Si rinvia al par. 4.3. per le informazioni sulla Gestione Interna Separata "Armonium" cui è collegato il Contratto.

4.1 Tasso di rendimento minimo garantito

Al 31 dicembre di ogni anno è riconosciuto un tasso minimo garantito del 2,00% annuo.

4.2 Rivalutazione periodica

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente, così come determinato al punto 4. del Regolamento della Gestione Speciale "Armonium" allegato alle Condizioni Contrattuali.

Al 31 dicembre di ogni anno le prestazioni vengono rivalutate in base ad un tasso, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, definito "misura di rivalutazione".

Il rendimento da attribuire al presente Contratto si determina sottraendo dal rendimento finanziario realizzato nell'anno dalla Gestione Interna Separata "Armonium" e dichiarato dalla Società entro il 1° marzo successivo, il rendimento minimo trattenuto dalla Società pari a 1 punto percentuale.

Qualora il rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Interna Separata "Armonium" di cui al successivo punto 4. del Regolamento fosse superiore al 10%, il rendimento trattenuto dalla Società sarà incrementato dello 0,10% per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il 10,0% (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale).

La misura di rivalutazione delle prestazioni è uguale al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, la Società applicherà comunque un tasso di rivalutazione minimo garantito pari al 2% annuo composto.

La prima rivalutazione relativa al Capitale acquisito con ciascun Premi Unico Ricorrente o Aggiuntivo verrà effettuata, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorrente fra la Decorrenza della prestazione e il 31 dicembre successivo; alla Scadenza, o comunque in caso di uscita in corso d'anno, l'ultima prestazione consolidata sarà rivalutata sulla base dell'ultima aliquota dichiarata e secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione e la data di uscita stessa.

Ogni rivalutazione annuale attribuita al Contratto resta definitivamente acquisita per cui il Capitale maturato di anno in anno non può decrescere.

4.3 Informazioni sulla Gestione Interna Separata

L'investimento finanziario è costituito dalla Gestione Interna Separata:

Gestione Interna Separata	Armonium
Codice Gestione Interna Separata	004
Data di avvio attività	27/12/1988
Valuta di denominazione	Euro
Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo	Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. Il periodo di osservazione è compreso tra l'1/1 ed il 31/12 di ogni anno.
Composizione del patrimonio della Gestione Interna Separata	La Gestione investe prevalentemente in titoli di Stato a reddito fisso, obbligazioni espresse in Euro ed in liquidità.
Aree geografiche	Area Euro
Categoria di emittenti	Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito di emittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privati con grado di affidabilità elevato denominati in Euro.
Specifici fattori di rischio	<i>Duration</i> – La componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una duration intorno a 5 anni. <i>Rating</i> – Investimento in obbligazioni con rating almeno pari all'investment grade. <i>Paesi Emergenti</i> – E' escluso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.
Stile di gestione	<i>Criteri di selezione degli strumenti finanziari</i> Lo stile gestionale di UBI Assicurazioni Vita S.p.A. consiste nella definizione della strategia di investimento che avviene attraverso un processo che si compone di due livelli: il primo è finalizzato a definire le caratteristiche di medio lungo periodo della strategia stessa in relazione alle caratteristiche delle passività (ALM strategica), il secondo è finalizzato a monitorare l'esposizione complessiva sia nei confronti di particolari dinamiche dei mercati di riferimento sia considerando le passività in portafoglio (ALM tattica). In tal modo UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è in grado di valutare la performance in termini di rendimento di medio-lungo periodo e di rischio sostenibile per le diverse possibili strategie di investimento.
La società di revisione	La Società di revisione incaricata di certificare la gestione è KPMG con sede in via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

5. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO

5.1 PRESTAZIONE PER QUIESCENZA

Per ogni posizione individuale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, la Società liquiderà il Capitale maturato pari al Capitale Investito (quale somma dei Capitali Investiti a fronte di ciascun Premio Unico versato) rivalutato a tale data nella misura e secondo le modalità di cui al precedente punto 4.2.

5.2 PRESTAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Per ogni posizione individuale, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per morte o per qualsiasi causa, la prestazione è pari alla Riserva Matematica accantonata a tale data, con un minimo pari all'importo che si ottiene sommando i Premi versati al netto di eventuali Premi riferiti a prestazioni riscattate per anticipazioni del TFR, ciascuno capitalizzato, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo (anni e frazioni d'anno) intercorrente fra la data del versamento e la data in cui si verifica l'evento e con l'applicazione in ciascun anno di un tasso di interesse pari a quello che si ottiene scontando per il periodo di un anno al 4% la differenza fra il rendimento attribuito e il 4%. Tale tasso annuo di capitalizzazione non può in ogni caso risultare negativo.

6. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Riscatto volontario - Trascorso almeno un anno dalla Decorrenza di una posizione individuale o dalla Decorrenza del Contratto, è facoltà dell'Investitore-contraente richiedere, rispettivamente, la risoluzione della posizione stessa o dell'intero Contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto è pari al Capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto secondo quanto riportato al precedente punto 4.2..

Nel caso in cui vengano riscattate tutte le posizioni individuali, il Contratto si risolve definitivamente.

Si rinvia al par. 11 per le informazioni circa le modalità di esercizio del riscatto.

Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni di TFR – Nel caso di anticipazione di una parte del trattamento di fine rapporto, concessa dall'Investitore-contraente in base a quanto stabilito dall'Art. 2120 del Codice Civile ad un dipendente inserito in Collettiva, l'Impresa liquida su richiesta dell'Investitore-contraente un riscatto parziale della posizione individuale, in base alle seguenti condizioni:

- il riscatto parziale è pari, per ogni Premio versato, al Capitale maturato alla data di richiesta del riscatto stesso;
- il riscatto parziale viene effettuato a partire dai Premi versati presi in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dal Premio avente la data di effetto antecedente a tutti gli altri e passando ai successivi in ordine temporale, dai più vecchi ai più recenti, a condizione che ogni prestazione che concorre alla formazione della liquidazione venga riscattata per intero;
- il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui al punto precedente fino all'applicazione che permette di raggiungere per eccesso l'importo richiesto, nei limiti comunque di quanto maturato in Polizza per la posizione interessata all'anticipazione;
- l'importo richiesto dall'Investitore-contraente deve intendersi comprensivo delle imposte.

* * *

I termini di pagamento concessi alla Società sono pari a trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, oltre tali termini sono dovuti gli interessi di mora.

I termini di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni, come previsto dalla normativa vigente, si estinguono in un anno dalla data di esigibilità delle prestazioni stesse.

Per la documentazione che l'Investitore-contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni, si rinvia alle Condizioni Contrattuali.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

7.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-contraente

7.1.1 Spese fisse

La Società non applica alcun costo per l'emissione del Contratto.

7.1.2 Costi di caricamento

I costi di caricamento gravanti sul Premio versato, atti a coprire le spese di acquisizione e gestione del Contratto, sono pari al 5,00%.

7.2 Costi indirettamente a carico dell'Investitore-contraente

Il Contratto prevede una commissione di gestione annua minima pari al 1,00%, applicata mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata (tasso minimo trattenuto), ed una ulteriore eventuale commissione di performance, determinata incrementando il tasso minimo trattenuto dello 0,10% per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il 10,0% (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale).

7.3 Altri costi

La Società preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Interna Separata "Armonium", riconducibili alle specifiche degli investimenti e alle attività di certificazione, pari, per il periodo di osservazione 1/1/2007 – 31/12/2007, allo 0,000% della giacenza media delle attività in portafoglio.

* * *

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo in precedenza indicate, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipo costo	Misura costo	Quota parte percepita in media dai collocatori
Costi di caricamento	5,00%	50%
Commissione di gestione annua minima	1,00%	0%
Altri costi	0,000%	0%

8. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Non sono previste agevolazioni finanziarie a favore dell'Investitore-contraente.

9. REGIME FISCALE

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto qui descritto sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei Premi corrisposti dall'Investitore-contraente. La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

Si rinvia alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

10. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO.

10.1 Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata direttamente presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di proposta.

Il Contratto si intende concluso nel giorno in cui la Convenzione/Polizza, firmata dalla Società, sia stata sottoscritta dall'Investitore-contraente.

Con riferimento alle singole posizioni individuali inizialmente inserite in Collettiva e formanti oggetto di apposita appendice-distinta, le garanzie entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione, a condizione che sia stato versato il primo Premio, o dalle ore 24 del giorno di Decorrenza, se successiva. Qualora il versamento del primo Premio avvenga successivamente alla Conclusione e alla Decorrenza, le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I Premi Unici Ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale o trimestrale presso la Sede della Società o presso il competente Intermediario con le seguenti modalità, se non diversamente pattuito in Convenzione:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato alla Società oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Il Premio non può essere corrisposto in contanti.

La Società, si riserva di comunicare eventuali ulteriori modalità si rendessero in seguito disponibili.

L'Investitore-contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della Durata contrattuale ha la facoltà di effettuare, con riferimento a ciascun dipendente, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in un'unica soluzione con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

E' facoltà dell'Investitore-contraente sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei Premi mantenendo in vigore i capitali acquisiti con i Premi versati.

L'Investitore-contraente può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione del Contratto sospeso scegliendo se versare o non versare i Premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del Premio e da tale data i relativi Capitali acquisiti verranno rivalutati ad ogni successiva ricorrenza prevista per la rivalutazione annuale di Polizza.

10.2 Modalità di revoca della Proposta.

Nella fase che precede la conclusione del Contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa all'Investitore-contraente le somme eventualmente versate.

10.3 Diritto di recesso del Contratto

L'Investitore-contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 – 20149 Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione del recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all'Investitore-contraente il Premio versato, previa consegna dell'originale di Polizza e delle appendici.

11. MODALITÀ DI RIMBORSO/RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

L'Investitore-contraente, per richiedere il riscatto del capitale, anche in misura parziale, deve presentare alla Società richiesta scritta accompagnata dalla documentazione richiesta.

Per informazioni ci si può rivolgere a UBI Assicurazioni Vita S.p.A. – Ufficio Assistenza Clienti – Servizio Vita – Collettive, P.le F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano – Tel. 02.49980508 (linea Banca) oppure 02.49980697 (linea agenzia), Fax 02.49980535, e-mail serviziovita@ubiassicurazioni.it, il quale fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni richieste.

Il valore di riscatto può risultare inferiore ai Premi versati.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 5.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al Contratto si applica la legge italiana.

13. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

14. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI

La Società comunica tempestivamente all'Investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo o nel Regolamento della Gestione Interna Separata, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle Condizioni Contrattuali e alla normativa applicabile.

La Società si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto annuale della posizione contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore del Capitale maturato alla medesima data;
- dettaglio dei Premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali Premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni, effettuate nell'anno di riferimento;
- valore del Capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore maturato, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata "Armonium" e tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Società.

La Società comunicherà annualmente all'Investitore-contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento relativi alla Gestione Interna Separata che determina la rivalutazione periodica del Capitale Investito.

In caso di trasformazione del Contratto, la Società è tenuta a fornire all'Investitore-contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo Contratto con quelle del Contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, le Imprese consegnano all'Investitore-contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del Contratto offerto con quelle del Contratto originario, nonché il Prospetto (o il Fascicolo in caso di prodotti di ramo I) Informativo del nuovo Contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

Il Prospetto aggiornato, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della Gestione Interna Separata sono disponibili sul sito internet www.ubiassicurazioni.it e possono essere acquisiti su supporto duraturo.

* * *

La Società è tenuta a consegnare all'Investitore-contraente, prima della data di conclusione del Contratto, un progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, illustrante lo sviluppo dei Premi, il valore di rimborso a Scadenza nonché i valori di riscatto, al netto dei costi, determinati in base alle Condizioni Contrattuali sottoscritte ed in conformità alla metodologia di calcolo prevista dall'ISVAP.

15. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Per richieste di informazioni o comunicazioni, l'Investitore-contraente può contattare i seguenti recapiti:

linea banca - per informazioni di carattere generale e per informazioni relative alle liquidazioni:
02.49980508

linea agenzia - per informazioni di carattere generale e per informazioni relative alle liquidazioni:
02.49980697

o al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziovita@ubiassicurazioni.it.

Per consultazioni relative al Contratto si rimanda all'indirizzo internet dell'Impresa:
www.ubiassicurazioni.it.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
REVISIONE INTERNA
P.le F.lli Zavattari, 12
20149 Milano
FAX 02.49980492
reclami@ubiassicurazioni.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

- **Per questioni inerenti al Contratto:** ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
- **Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:** CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, o Via Broletto, 7 – 20123 Milano, telefono 06.84771/02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del Contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. con sede legale in P.le F.lli Zavattari, 12 – 20149 Milano si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo.

Il Direttore Generale
Riccardo Cervellin



Il presente Glossario è stato depositato in CONSOB il 19 marzo 2008 ed è valido a partire dal 1° aprile 2008.

APPENDICE A

GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione

La percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata che la Società riconosce ai Contratti.

Beneficiario

Soggetto cui, in base alla designazione fatta dall'Investitore-contraente, spettano le prestazioni. Per questo Contratto la figura del Beneficiario coincide con quella dell'Investitore-contraente.

Capitale Investito

L'importo pari ai Premi versati al netto dei Costi di Caricamento previsti dal Contratto.

Capitale maturato

L'importo derivante dalle rivalutazioni di volta in volta riconosciute al Capitale Investito alle ricorrenze previste dal contratto.

Certificazione

Verifica ed attestazione, da parte di una Società di revisione, iscritta in un apposito albo, della corretta determinazione del rendimento annuo conseguito dalla Gestione Interna Separata "Armonium".

Composizione della Gestione Interna Separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Interna Separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente è definitivamente acquisito dal Contratto e conseguentemente le prestazioni possono solo aumentare e mai diminuire.

Consumatore

Investitore-contraente, Beneficiario o chiunque avanzi un giudizio contro la Società.

Convenzione

Accordo fra l'Impresa di Assicurazione e l'Azienda Investitore-contraente che regola l'insieme delle singole posizioni.

Costi

Oneri a carico dell'Investitore-contraente gravanti sui Premi versati e, laddove previsto dal Contratto, sul valore liquidabile per riscatto o sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Durata della Convenzione

La Convenzione ha una Durata di anni 10 dalla sua Decorrenza, tacitamente rinnovabile, in mancanza di disdetta, per uguali periodi di Durata.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di capitalizzazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto, quali il valore del Capitale maturato, i Premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato sulla singola posizione o in generale sulla Collettiva. Per i Contratti con prestazioni collegate a Gestioni Interne Separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i Contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla Polizza.

Gestione Interna Separata (o Speciale)

È l'insieme delle attività, a copertura degli obblighi assunti in base a Contratti di tipo rivalutabile, che l'Impresa di Assicurazione gestisce, con la denominazione di "Armonium", separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal Regolamento.

Impresa di Assicurazione (o Impresa)

Ubi Assicurazioni Vita S.p.A. con la quale l'Investitore-contraente stipula il Contratto.

Investitore-contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il Contratto, versa i Premi e dispone dei diritti derivanti dal Contratto stesso.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di certificazione, in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Interna Separata.

Polizza

Documento che, unitamente al presente Prospetto Informativo e alla Convenzione con le relative appendici-distinta, prova l'esistenza del Contratto.

Premio Unico Ricorrente

L'importo che l'Investitore-contraente si impegna a corrispondere quale corrispettivo delle prestazioni previste; ciascun Premio Unico Ricorrente concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Interna Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Interna Separata.

Recesso

Diritto, riconosciuto all'Investitore-contraente, di annullare il Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione; comporta la restituzione delle somme versate.

Regolamento della Gestione Interna Separata

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni Contrattuali, che regolano la Gestione Interna Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al Contratto.

Rendimento

Risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo di osservazione previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Rendimento minimo garantito

Rendimento finanziario annuo composto, che l'Impresa di Assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata.

Revoca

Diritto del Proponente di annullare la Proposta presentata alla Società, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente versate.

Riscatto volontario

Facoltà dell'Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il Contratto richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.

Riserva Matematica

Importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni contrattuali attraverso la retrocessione annuale di una quota di rendimento della Gestione Interna Separata.

Società (di Assicurazione)

Vedere Impresa di Assicurazione.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Interna Separata.

Tasso minimo trattenuto

Rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata.

La presente Parte II è stata depositata in CONSOB il 19 marzo 2008 ed è valida a partire dal 1° aprile 2008.

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Gestione Interna Separata “Armonium”

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione	Rendimento riconosciuto agli Investitori-contraenti	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2003	4,60%	3,60%	3,73%	2,50%
2004	4,51%	3,51%	3,59%	2,00%
2005	4,39%	3,39%	3,16%	1,70%
2006	4,31%	3,31%	3,86%	2,00%
2007	4,46%	3,46%	4,41%	1,71%

Data di inizio operatività della Gestione Interna Separata: 27 dicembre 1988

Periodo previsto di durata: illimitata

Patrimonio netto della Gestione risultante all'ultimo rendiconto annuale: Euro 1.633.144.513,00

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.



La presente Proposta è stata depositata in CONSOB il 19 marzo 2008 ed è valida a partire dal 1° aprile 2008

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Società facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - Tel. 0249980.1 Fax 0249980498 - Capitale Sociale € 49.721.776 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n° Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 08869370158 - Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana; le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE N. 79/267); le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3).



PROPOSTA DI CONTRATTO COLLETTIVO DI CAPITALIZZAZIONE FINALIZZATO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (TFR)

Cod. interm. _____ Intermediario _____ Cod. interm. _____ Intermediario _____ Cod. interm. _____ Intermediario _____

INVESTITORE-CONTRAENTE

Ragione Sociale _____ Partita IVA _____
 Sede (Via e N. Civico) _____ C.A.P. e Località _____ prov. _____ Stato _____
 Attività _____ Gruppo _____ Sottogruppo _____

GENERALITÀ DEL RAPPRESENTANTE (*)

Cognome e nome _____ Codice Fiscale _____
 Comune di nascita _____ Data di nascita _____ sesso M F
 Residenza indirizzo _____ Cap - Città - Provincia _____
 Documento di riconoscimento nr. _____ Tipo documento _____
 Rilasciato da _____ Data emissione _____

(*) Si allega un documento comprovante il potere di rappresentare l'Impresa.

BENEFICIARI

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro (quiescenza, dimissioni, licenziamento, decesso):

“L'INVESTITORE-CONTRAENTE“

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Forma contrattuale:

CONTRATTO COLLETTIVO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMI UNICI RICORRENTI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE FINALIZZATO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - TAR CF 90 T-TFR

DECORRENZA DELLA CONVENZIONE (ore 24 del 1° giorno del mese di sottoscrizione): _____

PREMIO RICORRENTE ANNUO¹: EURO _____

PAGABILI IN RATE²: ANNUALI SEMESTRALI TRIMESTRALI

PREMIO RICORRENTE ALLA DECORRENZA³: EURO _____
 (in base al frazionamento)

PREMIO UNICO AGGIUNTIVO CONTESTUALE⁴: EURO _____

¹ Importo dovuto annualmente per la totalità dei dipendenti inizialmente iscritti (totale di colonna 5 dell'allegato 1 alla Proposta).

² Barrare il frazionamento prescelto.

³ Importo che si ottiene dividendo in base alla periodicità prescelta il Premio Ricorrente Annuo.

⁴ Premio Unico Aggiuntivo (totale di colonna 6 dell'allegato 1 alla Proposta).

DIRITTO DI REVOCA E DI RECESSO

L'Investitore-contraente può revocare la presente PROPOSTA in qualsiasi momento, entro e non oltre il giorno di conclusione del Contratto. Il Contratto si intende concluso nel giorno in cui l'Investitore-contraente ha sottoscritto il documento di Polizza firmato dalla Società.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, rimborsa all'Investitore-contraente i Premi nel caso in cui egli abbia già effettuato il versamento.

L'Investitore-contraente può inoltre recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione. Il diritto di recesso libera l'Investitore-contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. La Società entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa all'Investitore-contraente i Premi versati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento del Premio avverrà all'atto della sottoscrizione del documento di Polizza con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato alla Società oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

DICHIARAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Con l'apposizione della firma in calce l'Investitore-contraente dichiara complete ed esatte le informazioni rese nella presente PROPOSTA e se ne assume la responsabilità, anche se scritta da altri.

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO INVESTITORE-CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO:

- la Scheda Sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo redatto secondo le prescrizioni CONSOB e le Condizioni Contrattuali del prodotto LAVORO & RISPARMIO;

- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti - ai sensi dell'art. 49, c. 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei confronti degli Investitori-contraenti (modello predisposto dall'Intermediario e consegnato in occasione del primo contatto);

- il documento contenente - ai sensi dell'art. 49, c. 2, lett. a) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e dell'art. 85, c.2. del Regolamento Intermediari CONSOB 16190 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela degli Investitori-contraenti (modello predisposto dall'Intermediario).

ATTENZIONE: La Società è tenuta alla consegna prima della sottoscrizione del Contratto, delle Parti I e II del Prospetto Informativo nonché delle Condizioni Contrattuali. L'Investitore-contraente può richiedere la consegna gratuita della Parte III del Prospetto Informativo relativo al prodotto Lavoro & Risparmio.

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

PROGETTO PERSONALIZZATO:

L'Investitore-contraente dichiara di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo in forma personalizzata.

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Investitore-contraente, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) - contenuta nelle Condizioni Contrattuali - anche in nome e per conto degli altri interessati al Contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima descritti.

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO:

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione della Proposta:

Nome e cognome _____

L'INTERMEDIARIO

Luogo e data _____



PAGINA VUOTA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

PREMESSA

Il presente Contratto opera in applicazione ad apposita Convenzione che il datore di lavoro (il quale assume la figura di Investitore-contraente) stipula con la Società per i propri dipendenti, ciascuno dei quali all'interno della Collettiva assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa di Assicurazione

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni Contrattuali, dalla Convenzione/Polizza e relative appendici rilasciate dalla Società stessa. Per tutto quanto non è espressamente regolato dal Contratto, valgono le norme di Legge.

La Società non assume alcuna responsabilità in ordine all'assolvimento degli obblighi incombenti per Legge sulla liquidazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti e sulle eventuali anticipazioni.

Art. 2 - Conflitto di interessi

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. provvede al collocamento del presente Contratto attraverso Banca Popolare di Ancona S.p.A., appartenente al gruppo Bancario UBI Banca, nonché attraverso la rete dei propri agenti e attività di brokeraggio.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è indirettamente controllata da Unione di Banche Italiane S.c.p.a., capogruppo del Gruppo UBI Banca.

Nella Gestione Interna Separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo UBI Banca.

In ogni caso la Società, pur in presenza del conflitto di interessi ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli Investitori-contraenti.

Si precisa che la Società si impegna ad ottenere per gli Investitori-contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

La Società ha predisposto delle procedure di monitoraggio e di gestione al fine di individuare le operazioni in cui ha un interesse in conflitto, sia direttamente sia indirettamente tramite rapporti di gruppo.

In particolare tali procedure sono finalizzate a:

- a. effettuare operazioni nell'interesse degli Investitori-contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
- b. operare al fine di contenere i costi a carico degli Investitori-contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- c. astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- d. astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una Gestione Interna Separata o un Fondo Interno Assicurativo a danno di un altro.

Art. 3 - Durata contrattuale e durata del pagamento dei premi

La Convenzione ha una Durata fissata in anni 10 dalla data di Decorrenza indicata in Polizza; alla sua Scadenza verrà tacitamente rinnovata ogni volta per periodi di ugual durata, salvo disdetta avanzata da una delle Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 3 mesi.

L'Investitore-contraente ha la facoltà di inserire in Contratto tutti i dipendenti alla data di stipula della Convenzione e successivamente quelli di futura assunzione.

La Durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la singola Decorrenza, coincidente con la data di ingresso in Convenzione del dipendente, riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la quiescenza del dipendente stesso (convenzionalmente fissata all'età di 65 anni per i maschi e 60 anni per le femmine); comunque la Durata non potrà essere inferiore a 5 anni.

Ogni prestazione derivante da Premi Unici successivi al primo avrà una Durata in progressiva diminuzione tale da comportare una unica data di Scadenza.

In caso di disdetta della Convenzione, le prestazioni acquisite resteranno in vigore alle medesime condizioni fino alla loro Scadenza naturale.

Art. 4 - Prestazioni

Con la presente operazione di capitalizzazione in forma Collettiva, per ogni posizione individuale la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati in Convenzione, le seguenti prestazioni:

4.1 Prestazione per quiescenza: in caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, il pagamento del Capitale rivalutato a tale data nella misura e con le modalità descritte al successivo Art. 11.

4.2 Prestazione in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro: in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per morte o per qualsiasi altra causa, liquidazione di un importo pari alla Riserva Matematica accantonata a tale data, con un minimo pari all'importo che si ottiene sommando i Premi versati - al netto di eventuali Premi riferiti a prestazioni riscattate per anticipazioni del TFR in base al successivo Art. 13 - ciascuno capitalizzato secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la data del versamento e la data in cui si verifica l'evento e con l'applicazione in ciascun anno di un tasso che si ottiene scontando per il periodo di un anno al 4% la differenza tra il rendimento attribuito e il 4%. Tale tasso annuo di capitalizzazione non può in ogni caso risultare negativo.

Il Capitale garantito per ogni posizione individuale viene progressivamente acquisito mediante il versamento di Premi Unici Ricorrenti e si rivaluta nella misura e con le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art. 11, fino alla Scadenza indicata in Polizza.

Per ogni posizione individuale, relativamente a ciascun versamento, la Società trattiene una parte del Premio per far fronte alle spese di caricamento definite al successivo Art. 8 che pertanto non concorre alla formazione del Capitale.

Per i dipendenti che dovessero rimanere in Polizza oltre la data prevista, il Capitale maturato a Scadenza verrà posto in differimento automatico di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto di lavoro, alle medesime condizioni di rivalutazione applicate nel periodo di Durata originaria e con facoltà per l'Investitore-contraente di versare ulteriori Premi in tale periodo.

Art. 5 - Investitore-contraente

Il datore di lavoro assume la figura giuridica di Investitore-contraente ed ha la facoltà di inserire in Collettiva tutto il personale dipendente in servizio al momento della stipulazione della Convenzione e quello di futura assunzione.

Art. 6 - Beneficiari

Beneficiario delle somme garantite è l'Investitore-contraente stesso.

Art. 7 - Versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento da parte della Società del Capitale maturato, l'Investitore-contraente versa per ciascun dipendente inserito in Collettiva un Premio Unico Ricorrente per ogni anno di durata di cui il primo alla conclusione del Contratto.

L'importo dei Premi Unici Ricorrenti da versare annualmente per ciascun dipendente viene fissato dall'Investitore-contraente e potrà essere modificato ad ogni ricorrenza di Polizza, con un preavviso di almeno 60 giorni.

I Premi Unici ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale o trimestrale e potranno essere versati presso la Sede della Società o presso il competente Intermediario con le seguenti modalità, se non diversamente pattuito in Convenzione:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato alla Società oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale Beneficiario la Società o l'Intermediario espressamente in tale qualità.

Premi Unici Aggiuntivi – L'Investitore-contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della Durata contrattuale ha la facoltà di effettuare, con riferimento a ciascun dipendente, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in unica soluzione con le stesse modalità di pagamento previste per il Premio Unico Ricorrente.

Ciascun Premio versato, Ricorrente o Unico Aggiuntivo, è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 8.

Art. 8 - Caricamenti per spese di acquisizione e gestione

La parte di Premio trattenuta dalla Società per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del Contratto è calcolata applicando ad ogni Premio versato, Unico Ricorrente o Unico Aggiuntivo, un'aliquota pari al 5%.

Art. 9 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore

Il Contratto si intende concluso nel giorno in cui la Convenzione/Polizza, firmata dalla Società, sia stata sottoscritta dall'Investitore-contraente.

Con riferimento alle singole posizioni individuali inizialmente inserite in Collettiva, a condizione che sia stato versato il primo Premio, le garanzie entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di conclusione o dalle ore 24 del giorno di Decorrenza indicata in Polizza, se successiva. Qualora il versamento del primo Premio avvenga successivamente alla conclusione e alla Decorrenza, le prestazioni entrano in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Art. 10 - Recesso

L'Investitore-contraente può recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso con lettera raccomandata A/R indirizzata a:

UBI Assicurazioni Vita S.p.A.
Ufficio Assistenza Clienti
Piazzale F.lli Zavattari, 12 – 20149 – Milano

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Investitore-contraente i Premi versati, previa consegna dell'originale di Polizza e delle eventuali appendici.

Art. 11 - Clausola di Rivalutazione

La presente Polizza fa parte di una speciale categoria di Contratti ai quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "ARMONIUM" (riportato in allegato alle presenti Condizioni Contrattuali) attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

11.1 Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire alle prestazioni in vigore al precedente 31/12 ottenuto sottraendo dal rendimento lordo realizzato dalla Gestione Interna Separata "Armonium" nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente – così come determinato al punto 4. del Regolamento -, il rendimento minimo trattenuto dalla Società pari all'1%.

Qualora il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Interna Separata "Armonium" fosse superiore al 10,0%, il rendimento trattenuto dalla Società sarà incrementato dello 0,10% per ogni punto percentuale di rendimento realizzato eccedente il 10,0% (eventualmente riproporzionato per incrementi inferiori al punto percentuale).

La misura di rivalutazione delle prestazioni è pari al rendimento attribuito.

Nel caso in cui il rendimento da attribuire, calcolato con le modalità sopra riportate, risultasse inferiore al 2%, la Società applicherà comunque un tasso di rivalutazione pari al 2%. Tale tasso costituisce pertanto la misura annua minima garantita di rivalutazione della prestazione assicurata per tutta la Durata contrattuale.

11.2 Modalità di rivalutazione

Al 31/12 di ogni anno la prestazione di ogni posizione individuale viene rivalutata per un anno, nella misura fissata a norma del precedente punto 11.1, con aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica. La prima rivalutazione relativa alla prestazione acquisita con ciascun Premio, Unico Ricorrente o Unico Aggiuntivo, verrà effettuata, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorrente fra la Decorrenza della prestazione e il 31 dicembre successivo.

In caso di uscita in corso d'anno, l'ultima prestazione consolidata sarà rivalutata sulla base dell'ultima aliquota dichiarata e secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo intercorrente tra la data dell'ultima rivalutazione e la data di uscita stessa.

Le rivalutazioni attribuite annualmente in aumento al Capitale maturato alla ricorrenza precedente restano acquisite in via definitiva.

Art. 12 - Interruzione del pagamento dei Premi

L'Investitore-contraente può interrompere il pagamento dei Premi in qualsiasi momento ed in tal caso le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati per le posizioni in vigore, rimarranno in essere alle medesime condizioni. È facoltà dell'Investitore-contraente di sospendere il pagamento dei Premi, in qualsiasi momento.

Le Prestazioni assicurate resteranno comunque in vigore e continueranno a godere delle rivalutazioni annuali.

A giustificazione del mancato pagamento del Premio, l'Investitore-contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di Scadenza o l'esazione dei Premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

L'Investitore-contraente può comunque riprendere il pagamento dei Premi scegliendo se versare o meno i Premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del Premio e da tale data i relativi Capitali acquisiti verranno rivalutati ad ogni successiva ricorrenza prevista per la rivalutazione di Polizza.

Art. 13 - Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni del TFR

Nel caso di anticipazione di una parte del trattamento di fine rapporto, concessa dall'Investitore-contraente, in base a quanto stabilito dall'art. 2120 C.C., ad un dipendente inserito in Collettiva, la Società liquida su richiesta dell'Investitore-contraente stesso, un riscatto parziale della posizione individuale, in base alle seguenti condizioni:

- il riscatto parziale è pari per ogni Premio versato al capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto stesso;
- il riscatto parziale viene effettuato a partire dai Premi versati presi in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dal Premio avente la data di effetto antecedente a tutti gli altri e passando ai successivi in ordine temporale, dai più vecchi ai più recenti, a condizione che ogni prestazione che concorre alla formazione della liquidazione venga riscattata per intero;

- il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui al punto precedente fino all'applicazione che permette di raggiungere per eccesso l'importo richiesto, nei limiti comunque di quanto maturato in Polizza per la posizione interessata all'anticipazione;
- l'importo richiesto dall'Investitore-contraente deve intendersi comprensivo delle imposte.

Art. 14 - Riscatto

L'Investitore-contraente può esercitare il riscatto volontario di una posizione individuale o dell'intero contratto a condizione che sia rispettivamente trascorso almeno un anno dalla decorrenza della posizione stessa e un anno dalla decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto è pari al Capitale rivalutato alla data di richiesta riscatto con le modalità e in base alla misura di cui al precedente Art. 11.

Nel caso in cui vengano riscattate tutte le posizioni individuali, il Contratto si risolve definitivamente.

Art. 15 - Informativa periodica

La Società trasmetterà entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto riportante per ogni posizione le seguenti informazioni:

- cumulo dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore del Capitale maturato alla medesima data;
- dettaglio dei Premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali Premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- valore delle liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni, effettuate nell'anno di riferimento;
- valore del Capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore maturato, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione "Armonium" e tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Società.

Art. 16 - Duplicato di Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di Polizza, l'Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenere, previa richiesta scritta, un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 17 - Cessione, pegno e vincolo

L'Investitore-contraente può dare in pegno ad altri il Contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci quando la Società, a seguito di comunicazione scritta dell'Investitore-contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità con quanto disposto all'art. 2805 del C.C. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l'Investitore-contraente sulla base della presente Polizza.

Il presente Contratto non può essere ceduto ad altri.

Art. 18 - Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, tramite la rete distributiva o direttamente alla Società con raccomandata A/R, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per ogni tipologia di liquidazione, i documenti da trasmettere alla Società sono i seguenti:

Liquidazione per quiescenza, per dimissioni/ licenziamento o per decesso

- Richiesta di liquidazione;
- Codice fiscale o partita Iva dell'Investitore-contraente;
- modello C/CRL (comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro) opportunamente compilato e vidimato dall'Ufficio di collocamento;

- eventuale lettera di dimissioni o licenziamento in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o certificato di morte nel caso di decesso del dipendente.

Liquidazione per riscatto volontario del contratto o della posizione individuale

- richiesta di liquidazione;
- codice fiscale o partita IVA dell'Investitore-contraente.

Liquidazione per concessione di Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto

- dichiarazione dell'Investitore-contraente che, riconoscendo l'anticipazione al dipendente chiede contestualmente la liquidazione della somma alla Società.

Per tutti i pagamenti la richiesta di liquidazione dovrà riportare la modalità di pagamento prescelto nonché, in caso di bonifico, le coordinate bancarie complete.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società esegue i pagamenti mediante assegno circolare o bonifico bancario o altra modalità concordata, entro 30 giorni dalla data in cui la documentazione completa risulta pervenuta alla rete distributiva o alla Società se inviata direttamente alla stessa.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento è effettuato presso la Sede o il competente Intermediario della Società.

Art. 19 - Imposte

Le imposte relative al Contratto sono a carico dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Art. 20 - Foro competente

Per le controversie relative al presente Contratto è competente il Foro di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 21 - Modifica alle Condizioni Contrattuali

La Società si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.

Art. 22 - Legislazione applicabile

Al Contratto si applica la Legge italiana.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE “ARMONIUM”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell’anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.
7. La Società si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti¹.

a. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative²

Al fine di fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Impresa deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** - contenuto nella Proposta (Mod. UBI Ass. 356 PR) - per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁵ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁶, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Impresa, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁷.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

b. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁸ dalla nostra Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure informatiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telefonici, telematici o comunque automatizzati, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Impresa, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa; a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁹; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

c. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Impresa o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento¹⁰.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro responsabile.

Titolare del trattamento è l'Impresa stessa, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, con sede in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12.

Responsabile, pro tempore, è il dott. Umberto Auxilia, domiciliato presso l'Impresa stessa in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari 12.

Può rivolgersi, per tutto ciò, al: Servizio Segreteria Societaria - Piazzale Fratelli Zavattari 12, 20149 Milano - Tel. 02499801 - fax 0249980497 - segreteria.societaria@ubiassicurazioni.it¹¹.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Impresa e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa".

Note

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, canali distributivi ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino)
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. D), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel Contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui sino affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel Contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel Contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e tematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia la nota 10);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Impresa (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurative e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia, 33 - Roma), per la

gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

Il trattamento si considera consentito sino a cessazione degli stessi organismi consortili.

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carducci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

N.B.: L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

PAGINA VUOTA



UBI Assicurazioni Vita S.p.A. - Società facente parte del Gruppo UBI Banca e soggetta direttamente all'attività di direzione e coordinamento di UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. - 20149 Milano - Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - Tel. 0249980.1 Fax 0249980498 - Capitale Sociale € 49.721.776 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n° Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 08869370158 - Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita umana; le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse con fondi di investimento; le assicurazioni malattia (ex Direttiva CEE N. 79/267); le operazioni di capitalizzazione; le operazioni di gestione di fondi pensione, con D.M. 27-12-1988 (G.U. del 4-1-1989, n. 3).